

Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno

Art. 1 – Oggetto

1. – Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 6, comma 10, II periodo, della Legge 30/12/2010, n. 240 da parte dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno, compresi i ricercatori a tempo determinato, nonché degli incarichi retribuiti di cui articolo 53, comma 7 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di ogni altra norma pertinente e rilevante.

2. – Per incarico retribuito deve intendersi qualunque incarico, anche occasionale, non compreso tra i doveri d'ufficio, per il quale sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, fatti salvi gli incarichi per effetto dei quali sono erogati i compensi di cui all'ultimo periodo dell'art. 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli incarichi di cui all'art. 6, comma 10, I periodo, della Legge 30/12/2010, n. 240.

3 – Le attività di cui al succitato art.6, comma 10, I parte,della Legge 30/12/2010, n. 240, limitatamente a quelle retribuite e non occasionali devono essere comunicate al Rettore con l'indicazione della natura, dell'oggetto e della durata dell'incarico, nonché dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto. Gli Uffici, con riferimento alle comunicazioni pervenute, provvedono a chiedere, una volta per tutte per ciascun anno accademico, una attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza dell'interessato in ordine all'assolvimento dei compiti istituzionali. Le comunicazioni vengono quindi trasmesse alla Commissione di Ateneo di cui al successivo art.3, per consentire alla stessa di avere piena contezza in ordine alla globalità delle attività esterne svolte dai docenti dell'Ateneo.

4. – I professori e ricercatori inseriti nell'attività assistenziale sanitaria devono anche uniformarsi, quanto agli aspetti correlati alla medesima, alle specifiche disposizioni previste dal Protocollo generale d'intesa Regione/Università e dai Protocolli Università/Azienda e Istituti Scientifici in quanto applicabili.

Art. 2 – Istanza di autorizzazione

1. – I professori ed i ricercatori che intendono svolgere un incarico devono presentare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'incarico medesimo, istanza di autorizzazione al Rettore, da inviare contestualmente al Direttore del Dipartimento di afferenza.

2. – L'istanza indica:

a) la natura, l'oggetto e la durata dell'incarico;

b) il soggetto che conferirà l'incarico e, se diverso, quello che risulterà destinatario della corrispondente attività;

c) l'articolazione temporale dell'impegno richiesto;

d) il compenso lordo previsto o presunto per lo svolgimento dell'incarico da autorizzare.

3. – Al ricevimento dell'istanza, gli Uffici dell'Amministrazione Centrale provvedono a chiedere una dichiarazione al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente attestante che lo svolgimento dell'incarico da autorizzare, tenuto conto degli elementi di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), non determina situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e, comunque, non rappresenta detrimento delle attività didattiche e scientifiche e delle eventuali attività gestionali affidate nell'ambito del Dipartimento.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore del Dipartimento l'incarico, per le sue caratteristiche, dovesse richiedere un esame collegiale, l'istanza dell'interessato viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore informa immediatamente in tal senso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale ed il termine previsto dal D.L.vo 30/3/2001, n. 165 per la conclusione del procedimento resta sospeso dalla data della succitata comunicazione sino al giorno dell'assunzione della deliberazione del Consiglio del Dipartimento, da assumere entro 45 giorni dalla data della predetta comunicazione.

La deliberazione contenente il parere in merito allo svolgimento dell'incarico deve essere motivata ai sensi del I periodo del comma .

Art. 3. – Commissione per le autorizzazioni

1. – L'istanza di cui al precedente articolo 2 è esaminata da apposita Commissione, nominata con decreto del Rettore e composta da:

a) due professori ordinari, uno dei quali con ruolo di Presidente e l'altro con ruolo di Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

b) due professori associati;

c) due ricercatori.

2. – I componenti della Commissione devono appartenere ad aree scientifico-disciplinari diverse.

3. – La Commissione dura in carica tre anni.

4. – Le riunioni della Commissione sono validamente costituite con la partecipazione di almeno quattro componenti. Lo svolgimento delle riunioni può avvenire per via telematica.

5. – La Commissione formula parere circa l'accoglimento o la reiezione dell'istanza, deliberando a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza, il voto del Vicepresidente o, mancando anche questo, il voto del professore associato con maggiore anzianità di servizio.

Art. 4. – Criteri di valutazione

1. – La Commissione si esprime per la reiezione dell'istanza:

a) quando l'incarico per cui questa è proposta configuri, in sé e per sé ovvero in connessione con altri incarichi dell'istante che sono stati oggetto di autorizzazione, attività professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno.

b) quando l'incarico per cui l'istanza è proposta risulti, per qualche altra ragione, non rientrante fra quelli autorizzabili a norma di legge o di regolamento.

c) quando si determinano situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e l'attività da svolgere rappresenta detrimento delle attività didattiche e scientifiche e delle eventuali attività gestionali.

2. – Laddove la Commissione lo ritenga può disporre motivatamente un supplemento di istruttoria mediante richiesta di chiarimenti all'interessato e/o al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Art. 5 – Adempimenti successivi

1. – Il Presidente della Commissione trasmette senza indugio il parere al Rettore, che provvede sull'istanza nel rispetto dei termini di legge.

2. – Il provvedimento di reiezione dell'istanza è soggetto alle procedure di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Le osservazioni eventualmente presentate dall'interessato a norma del citato articolo 10-bis, sono trasmesse alla Commissione che procede prontamente a formulare il proprio parere definitivo e a trasmetterlo al Rettore per l'emissione del provvedimento.

Art. 6 – Procedura d'urgenza

In casi straordinari di urgenza, adeguatamente documentati dall'istante che ne faccia espressa richiesta, l'autorizzazione, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2, può rilasciarsi dal Rettore, a seguito di valutazione positiva dell'urgenza e di consultazione con il Presidente della Commissione di cui all'art.3, sempre che l'istanza risulti accoglibile ai sensi del precedente art.4

Art. 7 – Incarichi di insegnamento presso altri Atenei

1. – L'assunzione di incarichi di insegnamento presso altri Atenei è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, previo accertamento che l'incarico sia compatibile con il regolare adempimento dei doveri accademici dell'interessato e con i criteri di cui al precedente articolo 4 in

quanto applicabili e previa ricognizione di eventuali necessità di ricoprire insegnamenti nel S.S.D. di appartenenza del richiedente.

2. – Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai professori e ricercatori a tempo definito.

Art. 8 – Sanzioni e trasparenza

1. – In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione, ferma restando la responsabilità disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto del percettore.

2. – Per gli incarichi in corso di svolgimento, per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione prevista dalle norme, il Rettore, in via preliminare, diffida formalmente il dipendente affinché, nel termine perentorio di 15 giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

3. – Al fine di assicurare la massima comunicazione e trasparenza in materia, il Rettore trasmette al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, ogni anno nel mese di giugno, una relazione riguardante il precedente anno solare, contenente l'elenco delle richieste di autorizzazione avanzate, accolte o rigettate, queste ultime con le relative motivazioni.

4. – Sul sito web di Ateneo, previo consenso degli interessati, vengono rese pubbliche le autorizzazioni ad incarichi, con l'indicazione dell'eventuale relativo compenso, concesse a ciascun docente.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

1 – Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

2 - A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogate le disposizioni di cui al D.R. n. 195 del 18 marzo 2010 ferma restando la permanenza in carica, fino all'originaria scadenza, della Commissione attualmente costituita a norma dell'art. 3 del predetto regolamento.

3 – A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data di entrata in vigore, ai sensi della legge 30/12/2010, n.240, del nuovo Statuto dell'Ateneo, la preventiva istanza di autorizzazione di cui all'art.2, è inviata contestualmente al Preside della Facoltà ed al Direttore del Dipartimento dell'interessato.

4 – Al ricevimento dell'istanza gli Uffici dell'Amministrazione Centrale provvedono a chiedere una dichiarazione rispettivamente al Preside della Facoltà di appartenenza del docente ed al Direttore del Dipartimento di afferenza.

La prima deve attestare esplicitamente che lo svolgimento dell'incarico da autorizzare, tenuto conto degli elementi di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettere a) e c), non determina situazioni di conflitto di interesse e comunque di detrimento delle attività didattiche e delle eventuali attività gestionali affidate al docente nell'ambito della Facoltà.

La seconda deve attestare esplicitamente che lo svolgimento dell'incarico da autorizzare, tenuto conto degli elementi di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettere a) e c), non determina situazioni di conflitto di interesse e comunque di detrimento delle attività scientifiche e delle eventuali attività gestionali affidate al docente nell'ambito del Dipartimento.

Nel caso in cui, a giudizio del Preside della Facoltà, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza, l'incarico, per le sue caratteristiche, dovesse richiedere un esame collegiale, l'istanza dell'interessato viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Facoltà.

Il Preside di Facoltà informa immediatamente in tal senso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale ed il termine previsto dal D.L.vo 30/3/2001, n. 165 per la conclusione del procedimento, resta sospeso dalla data della succitata comunicazione sino al giorno dell'assunzione della deliberazione del Consiglio del Facoltà, da assumere entro 45 giorni dalla data della predetta comunicazione.

La deliberazione contenente il parere in merito allo svolgimento dell'incarico deve essere motivata ai sensi dell'art.2, comma 3, I periodo.

5 – A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data di entrata in vigore, ai sensi della legge 30/12/2010, n.240, del nuovo Statuto dell'Ateneo, l'assunzione di incarichi di insegnamento presso altri Atenei, di cui al precedente art.6, è autorizzata dal Consiglio di Facoltà con le modalità ivi previste.